

REGIONE TOSCANA



COMUNE DI MONSUMMANO TERME

**BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN
LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) – ANNO 2016**

IL DIRIGENTE

In attuazione della Determinazione Dirigenziale n.296 del 13.05.2016

RENDE NOTO

Che dal giorno 17 maggio 2016 è pubblicato il presente bando di concorso, indetto ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 96 del 20/12/1996, così come modificata dalla Legge Regionale Toscana n. 41 del 31/03/2015 (da ora in poi L.R.T. n.96/96 e s.m.i.) e del "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Monsummano Terme" approvato con Deliberazione di C.C. n. 20 del 31.03.2016 e finalizzato alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di Monsummano Terme, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla Legge.

ART. 1

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Così come disposto dall'art.3 e dall'Allegato A della L.R.T. n.96/96 e s.m.i., possono partecipare al bando sia i nuovi aspiranti all'assegnazione, sia soggetti già collocati in graduatoria, sia soggetti già assegnatari di alloggio ERP; l'istanza può essere presentata dai richiedenti, assieme al relativo nucleo familiare, che alla data di pubblicazione del bando risultino residenti nel Comune di Monsummano Terme o che nel medesimo svolgano la propria attività lavorativa. Tutti i componenti del nucleo familiare devono essere in possesso dei requisiti sotto elencati, ad eccezione del requisito previsto nel successivo punto b) di questo articolo, che deve essere posseduto dal solo richiedente intestatario;

- a) possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono accedere al presente Bando, in condizioni di parità con i cittadini italiani e comunitari, gli stranieri, non aderenti all'Unione Europea, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e quelli in possesso di permesso di

soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

- b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel Comune di Monsummano Terme alla data di pubblicazione del Bando e residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale in Toscana da almeno 5 anni;
- c) situazione reddituale del nucleo familiare relativa all'anno 2015, fermo restando che per l'accesso al Bando la situazione reddituale deve risultare non superiore alla soglia di Euro 16.500,00 di valore ISEE.
Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso, quali risultano dalla dichiarazione dei redditi dei componenti medesimi, al netto degli oneri deducibili;
- d) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati in Italia o all'estero. Possono comunque partecipare al bando i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale del coniuge, ovvero di titolari pro quota dei sopra richiamati diritti reali. Nelle suddette ipotesi il Comune procederà all'assegnazione dell'alloggio ERP sulla base della documentata indisponibilità della proprietà ai sensi del Regolamento Comunale Alloggi ERP;
I cittadini italiani potranno presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione con riferimento a proprietà nello Stato Italiano;
i cittadini dell'Unione europea e i cittadini italiani aventi proprietà all'estero devono presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione indicando l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati relativi alle proprietà immobiliari nel paese di provenienza o estero, al fine di permettere all'Amministrazione comunale di eseguire le dovute verifiche.
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, potranno presentare apposita dichiarazione sostitutiva. Questi ultimi, su richiesta del Comune di Monsummano Terme, dovranno produrre documentazione idonea, ovvero certificati o attestazioni rilasciati dall'autorità competente dello Stato estero, corredati di traduzione in italiano autenticata dall'autorità consolare italiana, che ne attesti la conformità all'originale;
- e) Non titolarità di beni mobili registrati, il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al succitato limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
- f) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato o da altri Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- g) Assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dell'assegnazione di un alloggio ERP per i casi previsti dall'art. 35 comma 2, lettere b), c), d), e) della L.R.T. n.96/96 e s.m.i., salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- h) Assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi ERP nonché di occupazione non autorizzata secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda;

Tali requisiti sono dichiarati nella domanda e devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

I requisiti di cui alle lettere d), e) ed f) devono permanere per tutta la durata del rapporto locativo.

Ai sensi dell'art. 13 della L.R.T. n.96/96 e s.m.i. il Comune in sede di assegnazione degli alloggi procede all'accertamento dei requisiti dichiarati nella domanda, alla verifica della permanenza dei medesimi nonché alla eventuale modifica dei punteggi attribuiti per le condizioni socio-economiche e familiari dei soggetti o per le condizioni abitative.

Qualora venga accertata la mancanza di alcuno dei requisiti dei richiedenti, il Comune procede alla modifica dei relativi punteggi, ovvero alla ricollocazione o all'esclusione dalla graduatoria, dandone comunicazione agli interessati nonché alle conseguenti modifiche della stessa.

Ai fini del presente bando il nucleo familiare è composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:

- i coniugi non legalmente separati o le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
- i figli anagraficamente conviventi;
- i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando:

- le coppie coniugate;
- le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
- la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:

- i componenti di coppie di futura formazione – al momento dell'assegnazione dell'alloggio, la coppia deve risultare coniugata ovvero anagraficamente convivente more uxorio;
- due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona ultra sessantacinquenne alla data di pubblicazione del bando.

ART. 2

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI

Il richiedente ricorre all'autocertificazione dei requisiti richiesti all'art.1 del presente bando di concorso e delle condizioni necessarie per l'attribuzione dei punteggi di cui al successivo art. 6 ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico approvato con D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.

In caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sarà applicato l'art. 33 della L.R.T. n.96/96 e s.m.i. che prevede la cancellazione dalla graduatoria ovvero l'annullamento dell'assegnazione.

ART. 3
DOCUMENTAZIONE PER L'ACCESSO AL BANDO

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia documento di identità del richiedente in corso di validità;
- copia permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo / carta di soggiorno (per i richiedenti di nazioni non facenti parte della Comunità Europea);
- copia permesso di soggiorno almeno biennale (per i richiedenti di nazioni non facenti parte della Comunità Europea)
- certificazione attestante l'attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale della Regione Toscana, da parte del richiedente, da almeno 5 (cinque) anni;
- certificazione ISEE in corso di validità;
- copia della documentazione relativa ai redditi percepiti nell'anno 2015;
- copia certificato o attestazione rilasciati dalla competente autorità dello Stato Estero corredato di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare – per gli stati, le qualità personali e i fatti di cittadini stranieri non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani;

ART. 4
DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARATI

Documenti da allegare alla domanda comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati:

- copia della certificazione rilasciata dalla competente ASL o copia della ricevuta della richiesta presentata alla stessa ASL comprovante la condizione di Alloggio Improprio o la presenza di Barriere Architettoniche;
- documentazione attestante che l'uso di beni mobili registrati con valore superiore a € 25.000,00 è indispensabile per lo svolgimento dell'attività lavorativa di un componente del nucleo familiare;
- certificazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale del Comune di Monsummano Terme da almeno 10 (dieci) anni alla data di pubblicazione del bando;
- copia del contratto di locazione registrato e copia delle ultime sei ricevute attestanti il pagamento dello stesso canone di locazione;
- copia della eventuale omologa di separazione o sentenza giudiziale di separazione al fine della definizione della composizione del nucleo familiare;
- copia di certificazione rilasciata dalla competente autorità attestante la presenza nel nucleo familiare di soggetti in possesso delle condizioni di invalidità di cui ai punti A4, A4bis, A4ter, del successivo art. 6 del presente bando di concorso;
- copia certificazione attestante la presenza di minori in affidamento preadottivo per l'assegnazione dell'eventuale punteggio di cui al punto A7 del successivo art. 6 del presente bando di concorso;
- copia della convalida di sfratto per finita locazione da parte del giudice o copia della licenza di finita locazione.

ART. 5

DISTRIBUZIONE, TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Monsummano Terme.

I moduli di domanda potranno essere reperiti presso:

- Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune di Monsummano Terme, Piazza IV Novembre, 75/H negli orari di apertura al pubblico;
- Sito istituzionale del Comune di Monsummano Terme: www.comune.monsummano-terme.pt.it

I termini per la presentazione delle domande sono stabiliti in 80 giorni e decorrono dalla data di pubblicazione del bando, sarà pertanto possibile presentare la domanda, pena l'esclusione della stessa, entro il 5 agosto 2016.

La domanda relativa al presente bando di concorso, compilata in ogni sua parte, debitamente sottoscritta, contenente la copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente, deve essere corredata di tutta la necessaria ed idonea documentazione e deve indicare l'esatto indirizzo al quale trasmettere eventuali comunicazioni relative al bando, comprensivo di recapito telefonico.

Le domande dovranno pervenire al Comune di Monsummano Terme esclusivamente nelle forme di seguito indicate:

- consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Monsummano Terme posto in Piazza IV Novembre, 75/H;
- spedite con raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Monsummano Terme, Piazza IV Novembre, 75/H – 51015 – Monsummano Terme (PT). In questo caso per il rispetto dei termini di presentazione di cui sopra farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante al momento della spedizione del plico;
- inviate tramite PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune di Monsummano Terme comune.monsummano@postacert.toscana.it. In questo caso la domanda sarà accolta solo se inviata da una casella di posta elettronica certificata e qualora vi sia corrispondenza fra l'autore della domanda e il soggetto identificato con le credenziali PEC, oppure in caso di sottoscrizione apposta in formato elettronico (firma digitale).

Si ricorda che la mancata sottoscrizione della domanda è causa non sanabile di esclusione dalla graduatoria.

ART. 6

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive del richiedente e del suo nucleo familiare.

Ai sensi dell'Allegato B della L.R.T. n.96/96 e s.m.i. le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) Condizioni sociali-economiche-familiari (redditi 2015)

	PUNTI
a-1 reddito fiscalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare:	
- costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o da pensione minima INPS per persona:	2
- non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS (€ 6.524,57) per persona	1

	PUNTI
a-2 nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il 65° anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4bis, o a-4ter:	2

	PUNTI
a-3 nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente more uxorio da non più di due anni e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando o da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione, risulti coniugata o convivente anagraficamente more uxorio e in coabitazione con altro nucleo familiare.	1
Con uno o più figli minori a carico	2
In entrambi i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando	

	PUNTI
a-4 nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative	
In misura pari o superiore a due terzi o pari o superiore al 67%	2
In misura pari al 100%	3
a-4bis nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative	3
a-4ter nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4, a-4bis e a-4ter, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6	4

	PUNTI
a-5 richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a 70 km	1
Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal Comune nel quale il richiedente lavora	

	PUNTI
a-6 nucleo familiare composto da due persone con tre o più minori fiscalmente a carico	2

	PUNTI
a-7 nucleo familiare composto da una sola persona con:	
- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando	1
- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico	2
- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico	3
- un soggetto fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4bis	4
- un soggetto fiscalmente a carico di cui al punto a-4ter	5
- due o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4, a-4bis o a-4ter	6
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6	

I punteggi di cui ai punti a-7 (4), a-7 (5) e a-7 (6) non sono cumulabili con i punteggi di cui ai punti a-4, a-4bis e a-4ter.

b) condizioni abitative:

	PUNTI
b-1 situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente (ASL), dovute a:	
b-1.1 abitazione effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti (ASL) in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione:	2
Ai fini di cui al presente punto b-1.1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente. Il punteggio di cui al presente punto b-1.1 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b). Tale situazione deve sussistere da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando.	
b-1.2 abitazione in alloggio avente barriere architettoniche, accertata dalla competente autorità pubblica (ASL), tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione	2
b-1.3 abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnate a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso.	3

<p>Il punteggio di cui al presente punto b-1.3 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b).</p> <p>Per l'attribuzione dei relativi punteggi, le situazioni previste dai precedenti punti b.1.2, b-1.3, devono sussistere da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del bando.</p> <p>Tale condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione di cui ai suddetti punti derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente.</p>	
<p>b-1.4 abitazione in alloggio con un contratto di locazione registrato il cui canone sia superiore ad un terzo del reddito del nucleo familiare e risulti regolarmente corrisposto.</p> <p>Ai fini del suddetto calcolo non sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo.</p>	3
<p>b-1.5 abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione. Il suddetto sfratto non deve essere stato intimato per morosità dell'inquilino o per altra inadempienza contrattuale e deve avere data certa anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione non inferiore ad anni 2. E' equiparata, anche per i suddetti requisiti temporali, al provvedimento esecutivo di sfratto, la licenza per finita locazione purché relativa a contratto di affitto già scaduto alla data di pubblicazione del bando.</p>	2

c) condizioni di storicità di presenza:

	PUNTI
<p>c-1 residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito del Comune di Monsummano Terme, da almeno 10 (dieci) anni alla data di pubblicazione del bando:</p>	2

	PUNTI
<p>c-2 presenza continuativa del richiedente nella graduatoria definitiva del Comune di Monsummano Terme per l'assegnazione di alloggi ERP, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato:</p>	<p>0,50</p> <p>per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio</p>
<p>Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 5 punti</p>	

In fase di prima applicazione, per l'attribuzione del punteggio di cui al presente punto, il calcolo viene effettuato a partire dalla eventuale presenza in graduatoria definitiva del bando ERP 2005, così come previsto dall'allegato B della L.R.T. n.96/96 e s.m.i.

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda da richiedente e non vengono rilevate d'ufficio.

Il Comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, verificherà successivamente d'ufficio le suddette dichiarazioni.

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

ART. 7 CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Titolo III della L.R.T. n.96/96 e s.m.i.

ART. 8
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità.

Il Comune forma la graduatoria di assegnazione sulla base di punteggi di cui all'Allegato B della L.R.T. n.96/96 e s.m.i.

Il Comune, entro i 120 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. I richiedenti che si trovano in condizione di parità di punteggio, verranno inseriti in graduatoria provvisoria a pari merito secondo l'ordine alfabetico.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario Responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata nell'albo Pretorio on line del Comune di Monsummano Terme per 30 giorni consecutivi.

Nei successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio gli interessati possono presentare opposizione alla Commissione ERP del Comune di Monsummano Terme, allegando contestualmente alla stessa eventuali documenti relativi a condizioni soggettive ed oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando.

Scaduto tale termine il Responsabile del procedimento inoltra la graduatoria provvisoria alla Commissione ERP unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine utile per presentare le opposizioni alla graduatoria provvisoria, la Commissione ERP decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti relativi a requisiti o a condizioni dichiarate nella domanda e possedute dal nucleo familiare richiedente alla data di pubblicazione del bando.

Entro lo stesso termine di cui al comma precedente, la Commissione ERP formula la Graduatoria Definitiva ordinando ogni domanda avente pari punteggio secondo il criterio previsto dal comma 6 dell'art. 12 della L.R.T. n.96/96 e s.m.i. ovvero la progressività decrescente del reddito. Qualora la parità persista la Commissione effettuerà apposito sorteggio al fine di determinare l'ordine definitivo della graduatoria. La Graduatoria Definitiva così formulata e approvata dal Dirigente verrà pubblicata all'albo Pretorio on line del Comune di Monsummano Terme per 30 giorni consecutivi e sarà altresì pubblicata e liberamente consultabile su apposita sezione del sito internet istituzionale del Comune di Monsummano Terme.

ART. 9
VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva, che ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune e conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento.

La Graduatoria Definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta, salvo eventuali riserve previste per legge.

ART. 10
CONTROLLI

Ai sensi dell'Art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'Art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e dell'Art. 33 della L.R.T. n. 96/96 e s.m.i..

ART. 11
NORMA FINALE

Tutto ciò che non è specificato nel presente Bando è integrato dalla L.R.T. n.96/96 e s.m.i. e dal "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Monsummano Terme", approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 20 del 31.03.2016.

Monsummano Terme, [] 7 MAG. 2016



DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Antonio Pileggi)